



COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
(Provincia di Perugia)

ORIGINALE

CAP 06030 TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137

o

C.F. P. IVA 00470070541

ATTO N. 12
SEDUTA DEL 28-02-2017

OGGETTO:
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2017.

DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, in Giano dell'Umbria, nella Residenza Comunale e nell'apposta sala delle adunanze consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale di Giano dell'Umbria composto dai, Consiglieri sotto elencati:

Ing. MARCELLO BIOLI	P	MORETTI GIUSY	A
MORETTI CRISTIANA	A	BARTOLONI MARIO	P
MAGGI CLAUDIO	P	Avv. RICCARDO PETRONI	A
PETRUCCIOLI TATIANA	P	TERENZI VITTORIO	P
OTTOBRETTI ANDREA	P	MOSCATINI ANNA CLELIA	P
PIMPINICCHIO ANDREA	P	BARBARITO JACOPO	P
VAGNOLI ALESSANDRO	P		

Dall'appello nominale risultano presenti n. 10, compreso il Sindaco, assenti n. 3 consiglieri su n. 13 assegnati compreso il Sindaco;

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.

In Relazione all'Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.:

<u>SERVIZIO</u>	<u>SERVIZIO FINANZIARIO:</u>
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: <input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RUMORI FABIANA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FABIANA RUMORI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto il ddl 244/2016 che dispone il differimento al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di determinazione delle aliquote TASI;

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 29.12.2016 con la quale si propone al consiglio Comunale di confermare per l'annualità 2017 le aliquote dell'anno 2016;

Tenuto conto che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- Nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI;
- Il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità

immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

- Il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- Il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di confermare le aliquote già in vigore nell'anno 2016 ;

Considerato che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 41.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili ;

Richiamato il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: 7; VOTI CONTRARI: 2; VOTI ASTENUTI: 1;

DELIBERA

1. **Di approvare** le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2017, come di seguito indicato:

N	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE TASI 2017
1	Abitazione principale e pertinenze con esclusione delle abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	Esenti
2	Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,20%
3	Unità Immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) comprese le pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	Esenti
4	Unità immobiliare e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	Esenti
5	Immobili classificati nelle Categorie catastali C/1 "Negozzi e Botteghe" e C/3 "Laboratori arti e mestieri". CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 9)	Esenti
6	Immobili classificati nella categoria D	Esenti
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale (Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	0,1%
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Ai sensi comma 2 Art. 2 D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124)	0,2%
9	Unità immobiliari e relative pertinenze Concesse in locazione, per un periodo non inferiore ad un anno con regolare contratto registrato a norma di legge. Escluse le Aree Edificabili ed Immobili classificati nella Cat. D	0,16%
10	Tutti gli altri immobili ➤ <i>Altri Fabbricati</i> ➤ <i>Aree fabbricabili</i>	Esenti

2. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA	113.000,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (non ricompresi nel servizio raccolta e smaltimento rifiuti)	59.000,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)	247.933,12
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	124.774,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI	544.707,12

4. **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2017;
5. **Di dare atto** che previsione di entrata per l'anno 2017 ammonta ad euro 41.000,00 pertanto la copertura dei servizi del Comune di Giano dell'Umbria è pari al 7,53%;
6. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 DEL 29.07.2015;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione federalismo Fiscale;
8. **Di dichiarare**, a seguito di votazione separata avente il seguente esito
VOTI FAVOREVOLI: 7); VOTI CONTRARI: 2; VOTI ASTENUTI: 1;
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. MARCELLO BIOLI

F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1.
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Giano dell'Umbria, li 14-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:
E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2017 al 29-03-2017.
E' divenuta esecutiva il giorno 28-02-2017:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).
Giano dell'Umbria, li 14-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FIORDIPONTI MARIA ALICE